

4.4. Il problema delle concause

In natura un certo fatto non è mai (o quasi) il risultato di una sola causa.

*Concausa
interruttiva*

Se una delle cause assume una rilevanza talmente preponderante (si pensi al caso fortuito, alla forza maggiore, all'illecito del terzo, al fatto doloso del danneggiato) da interrompere, con riferimento alle altre, il nesso di causalità alla stregua dei principi fin qui rassegnati, avremo una scissione tra le cause naturali (molteplici) e quella giuridica (una sola). Le cause interrotte degraderanno a mere occasioni non idonee a giustificare un addebito eziologico dell'evento.

*Concause
concorrenti:
classificazione*

Ove invece le molteplici cause siano tutte rilevanti, senza che nessuna abbia una rilevanza sovrachianta tale da annacquare le altre affievolendole ad un rango occasionale, viene invece a galla la questione del regime delle concause.

Tali concause possono essere di tre tipi:

- a) concause umane che si concretano nel concorrente comportamento del danneggiato;
- b) concause umane che sono date dal concorrente comportamento di una pluralità di artefici dell'illecito (ovvero dell'inadempimento contrattuale);
- c) concause naturali.

Mentre le prime due concause sono regolate rispettivamente dall'art. 1227, comma 1, c.c. (che riduce l'ammontare del danno risarcibile in funzione del contributo recato dal danneggiato alla produzione dell'evento), e dell'art. 2055 c.c. (che sancisce la responsabilità integrale di ognuno dei danneggianti verso il danneggiato, salvo il riparto interno proporzionale), le concause naturali sono orfane di una propria disciplina positiva.

*Il problema
comune:
causalità
unitaria o
proporzionale?*

Il problema comune alle concause concerne in definitiva il concetto di causa abbracciato dal legislatore in caso di concorrenza di una pluralità di fattori eziologici. Ci si chiede, cioè, se il legislatore abbia adottato la soluzione della *causalità unitaria*, sì da considerare addebitabile integralmente l'evento ad ognuna delle concause efficienti; ovvero quella della *causalità parziale (o proporzionale, o frazionata)*, in modo da addebitare, ai fini del ragionamento del danno addebitabile, l'evento a ciascuna concausa in proporzione alla rilevanza del contributo fornito da ogni fattore. O se, infine, la soluzione sia diversamente calibrata in relazione alle singole tipologie di concause fin qui descritte.

4.4.1. Il concorso causale del danneggiato (art. 1227, comma 1, c.c.)

È noto che i due comma dell'art. 1227 c.c. (per un approfondimento dei quali si rinvia alla Sez. I, Cap. VI) fotografano i due snodi del procedimento causale.

*Art. 1227,
comma 1, c.c.*

Il comma 1, in combinato disposto con l'art. 1218 c.c., affronta il primo stadio della causalità (c.d. "causalità materiale"), inerente al rapporto tra condotta illecita (o inadempitiva) ed evento (danno ingiusto o inadempimento contrattuale), recependo, in armonia con le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il c.d. "principio del concorso di colpa" del danneggiato che decurta dal danno risarcibile quella quota addebitabile alla condotta del danneggiato o delle persone di cui questi risponde. Fondamento del principio è l'esigenza che il danneggiante non si faccia carico del danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile, ovvero, secondo una diversa opinione, la regola generale dell'autoresponsabilità del soggetto.

Il comma 2 dell'art. 1227 c.c., invece, laddove esclude il risarcimento del danno evitabile dal creditore, regola il secondo stadio della causalità (c.d. “causalità giuridica”), che attiene al nesso esistente tra l'evento-inadempimento contrattuale e le conseguenze dannose da esso derivanti, e presuppone già risolto il primo momento causale nel senso della imputabilità dell'inadempimento, in tutto od in parte, alla condotta del debitore-danneggiante.

Soffermandoci sul comma 1, rilevante ai fini del discorso che si sta svolgendo, la norma, laddove considera rilevante, ai fini del *quantum* dell'obbligo risarcitorio, il concorso di colpa del danneggiato, evoca il problema più generale della normale rilevanza o meno del concorso causale nel nostro ordinamento giuridico.

La dottrina prevalente ritiene che l'art. 1227, comma 1, sia una norma eccezionale, l'unica cioè, che, *de iure condito*, al fine di apprestare un correttivo alla teoria della “*condicio sine qua non*”, sancisca il principio della rilevanza delle concause *sub specie* di parametrizzazione del *quantum* dell'obbligo risarcitorio alla rilevanza dell'apporto concausale.

Dunque, trattasi di una norma eccezionale, estensibile anche al caso del fatto obiettivamente colposo del non imputabile, che concerne soltanto l'ipotesi della specifica concausa data dal comportamento colpevole del danneggiato (il creditore del rapporto contrattuale).

L'art. 1227 comma 1 è eccezione o regola?

Viceversa, per quanto riguarda le altre concause umane (v. il concorso dei danneggianti *ex art.* 2055 c.c.: § 4.5.2.) e le concause naturali (non codificate), vale il principio generale della irrilevanza delle medesime e della risarcibilità integrale del danno: il danneggiante è, quindi, tenuto a risarcire *in toto* il danno provocato.

La ragione del differente trattamento riservato alla concausa di cui all'art. 1227 c.c. risiede in definitiva nella peculiare valenza che assume il concorso causale del danneggiato in un sistema civile (aquiliano ma anche contrattuale), informato ad una logica riparatoria più che sanzionatoria. Nella misura in cui il danno evento è originato in parte dal danneggiato, per questa porzione, la vittima è causa del suo male e, quindi, non merita riparazione. Ben diverso è il caso del concorso di più danneggianti (art. 2055 c.c.) ovvero delle concause naturali, fattispecie nelle quali appunto l'esigenza riparatoria impedisce che il danneggiato veda ridotto il risarcimento in funzione della compresenza di cause a lui comunque estranee. In questi casi appare più giusto che del danno nel suo intero risponda il soggetto che con la sua condotta lo abbia concausalmente cagionato, non impedendo l'efficienza eziologica dell'evento naturale ovvero contribuendo alla concorrente azione altrui, piuttosto che trasferire sul danneggiato l'alea degli avvenimenti naturali o la difficoltà di perseguire i corresponsabili (che potrebbero essere ignoti, non imputabili, o insolventi).

Ratio

Ne deriva che, sul piano eziologico, il soggetto che abbia concausato il danno risponde integralmente (come esplicitato dal primo comma dell'art. 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale), salvo, per l'art. 2055, comma 2, c.c. il riparto interno, che opera in via esterna al problema causale nella misura in cui ne costituisce un *posterius* (v. § 4.4.2.).

La lettura dell'art. 1227, comma 1, come eccezione alla regola della generale irrilevanza delle concause pone il problema della disciplina applicabile a due casi di confine, dati dal

concorso colposo della vittima primaria dell'illecito in caso di pretesa risarcitoria azionata dai congiunti che agiscono *jure proprio* e del concorso colposo dell'incapace non imputabile ai sensi dell'art. 2046 c.c.

Il primo caso non rientra nella sfera letterale di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. (il concorso colposo non è infatti posto in essere dal danneggiato che agisce *jure proprio*).

Richiesta risarcimento dei danni jure proprio da parte dei congiunti

Ne deriva che delle due l'una: se si ritiene operante il principio generale della rilevanza delle concause, il risarcimento andrà diminuito, anche se i congiunti non hanno concorso alla causazione del danno; se, invece, si reputa applicabile il contrapposto principio dell'irrelevanza delle concause, il danneggiante dovrà provvedere all'integrale risarcimento del danno, salvo rivalersi nei confronti degli eventuali concorrenti.

Ebbene, la giurisprudenza, entrando in contraddizione con la premessa dell'eccezionalità della prescrizione, facendo perno sull'iniquità della soluzione letterale, propende per una sostanziale applicazione analogica dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione dell'unicità del fatto dannoso. Più precisamente, si ritiene che, quando i congiunti agiscono per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, pongono a fondamento della propria pretesa il rapporto intercorrente con la vittima che insieme al danneggiante ha concorso alla produzione del danno. Donde la necessità di un approccio unitario al fatto dannoso che comporta l'addebito anche al congiunto che agisca *jure proprio* del concorso posto in essere dal protagonista di quel rapporto parentale che è comunque alla base della pretesa azionata.

Fatto colposo dell'incapace

Quanto al caso del fatto colposo dell'incapace la questione è stata risolta affermativamente con la valorizzazione dell'autonomia tra imputabilità (come *status* soggettivo) e colpa (come nozione oggettiva che riguarda la violazione di uno *standard* comportamentale esigibile). Di qui la possibilità di dare la stura al concetto di comportamento obiettivamente colposo pur se soggettivamente non imputabile (v. § 2.1.1.).

Tale orientamento è stato criticato da una fetta minoritaria della dottrina, ad avviso della quale nessuna norma legittima il principio dell'irrelevanza delle concause. Il principio opposto è invece sancito, oltre che dall'art. 1227 c.c., anche dall'art. 2055 c.c. (sul quale v. il paragrafo successivo), la cui regola causale va tratta non dal primo comma (in tema di responsabilità solidale di ogni danneggiante) ma dal secondo comma (in punto di riparto interno proporzionale al contributo colposo e causale).

Una tale impostazione conduce ad ascrivere rilievo anche alle concause naturali e, al tempo stesso, consente di leggere l'opzione pretoria favorevole all'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche al fatto colposo dell'incapace, non nella logica di una contraddittoria (rispetto alla premessa dell'eccezionalità della rilevanza della concausa ivi considerata), non ammissibile estensione analogica dell'art. 1227, comma 1, ovvero in forza di una opinabile nozione oggettiva di colpa del non imputabile, ma in omaggio al principio generale di rilevanza delle concause evincibile dal sistema.

4.4.2. Il concorso di più danneggianti (art. 2055 c.c.)

Art. 2055 Con riguardo al caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone, il primo comma dell'art. 2055 c.c. stabilisce che tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Ai sensi del comma 2 colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il comma 3 soggiunge che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Presupposto per l'operatività dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è la consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive.

Presupposto dell'unicità del fatto dannoso

In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un *fatto doloso o colposo*, il successivo art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il *fatto dannoso*; mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, in favore del quale è stabilita la solidarietà.

Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c. per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato. *L'unicità deve cioè riguardare l'evento dannoso e non la condotta del danneggiante.*

Ricorre, pertanto, tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno. Non rileva in senso contrario, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, dovendosi escludere, a norma dell'art. 41, comma 2, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni.

L'unicità va riferita all'evento dannoso

La norma, che riproduce l'art. 1156 del Codice civile del 1865, regola in definitiva tutti i casi in cui una pluralità di condotte concorra in modo efficiente alla causazione di un unico fatto dannoso (e non invece di più eventi dannosi), comprendendo (vista l'ampiezza della lettera e della *ratio* che la sorregge) anche:

Casistica

- a) il concorso di azioni ed omissioni;
- b) il concorso di condotte reciprocamente indipendenti o poste in essere in momenti distinti (non è quindi necessario che venga in rilievo un unico illecito plurisoggettivo) ovvero animate da diversi coefficienti soggettivi;
- d) il concorso di condotte e che diano luogo a diversi titoli di responsabilità (ad es. il concorso di illecito aquiliano ed inadempimento contrattuale);
- e) il concorso di una pluralità di inadempimenti contrattuali;
- f) il concorso di illeciti colposi e di illeciti basati su di una diversa tecnica di imputazione (oggettiva o per fatto altrui);
- g) il concorso di condotte che danno la stura ad un danno non patrimoniale.

Si esclude, invece, il concorso in caso di lesione di interessi diversi del danneggiato; ove uno dei fatti sia la causa efficiente esclusiva; ovvero quando la concausa sopravvenuta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., releghi gli altri fattori al rango di mere occasioni eziologicamente neutre.

L'art. 2055 pone in sostanza due regole: la prima collega un evento dannoso a più persone mediante il rapporto di causalità di fatto e da ciò fa nascere l'obbligo solidale di risarcimento fra i coautori come se ognuno ne fosse l'autore

Le due regole poste dall'art. 2055 c.c.

esclusivo; la seconda stabilisce il criterio per ripartire il costo tra i responsabili.

La prima regola ben si coordina con l'art. 1294 c.c. in tema di solidarietà passiva: la scelta di rafforzare le ragioni del credito si coniuga qui con l'esigenza di tutela del danneggiato contro il rischio dell'insolvenza o della non imputabilità di uno dei danneggianti (v. Sez. I, Cap. II, § 9.). La prescrizione, tuttavia, non risponde solo ad una logica opportunistica ma è espressione del principio sopra rammentato dell'unitarietà della causalità fattuale e della generale irrilevanza esterna delle concause: donde l'integrale addebito della responsabilità dell'evento in capo ad ognuno dei protagonisti causali dello stesso, senza che abbia rilievo la maggiore o minore incidenza eziologica o rimproverabilità psicologica, che riemergono solo ai fini della successiva ripartizione interna dettata dal comma 2 della medesima norma.

*Art. 2055
comma 1
e principio
causale*

Comune è, in definitiva, l'affermazione che il comma 1 dell'art. 2055 contenga una regola fondata sulla causalità c.d. "di fatto", ponendosi in tal modo come espressione della teoria della "*condicio sine qua non*" e dando luogo così al principio della irrilevanza delle concause.

La giurisprudenza ha in particolare letto la norma nel senso che "*in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, coevi e succedutisi nel tempo, a tutti dev'essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno, se abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili o quando, inserendosi questo quale causa sopravvenuta nella serie causale, spezzi il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando, esaurendo fin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al rango di occasioni estranee. Ciò perché anche nell'illecito civile il rapporto di causalità va accertato alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p., fondati sul principio dell'equivalenza delle cause, col correttivo delle cause sopravvenute 'da sole sufficienti a determinare l'evento', identificabili in fatti del tutto avulsi dalla condotta del soggetto, eccezionali e non prevedibili, capaci, per esclusiva forza propria, di produrre il risultato dannoso, anche senza la situazione creata dalla serie causale già posta in essere dalla condotta antecedente*".

La diversità rispetto alla scelta abbracciata dall'art. 1227, comma 1, c.c., che gradua il danno in funzione del contributo del danneggiato, si spiega con la ricordata circostanza che in quest'ultima norma, diversamente che nell'art. 2055 c.c., l'esigenza riparatoria che informa il sistema della responsabilità impedisce che venga reputata meritevole di riparazione anche una porzione di danno imputabile alla condotta della vittima (v. § 4.5.1.).

È invece minoritaria la tesi che accomuna le due norme nell'alveo del principio unico della causalità parziale e della generale rilevanza delle concause, rinvenendo nel comma 2 dell'art. 2055 c.c. la vera regola casuale e considerando il comma 1 un'opzione legata a mere ragioni di agevolazione della tutela del danneggiato.

Va detto poi che eccezioni alla regola della solidarietà sono poste da norme settoriali quali l'art. 474 cod. nav., che stabilisce la proporzionalità della responsabilità rispetto alla gravità della colpa e delle relative conseguenze; e dall'art. 18, comma 7, della L. 349/1986, in tema di danno ambientale (v. Cap. V), che del pari fissa in materia un principio di responsabilità parziaria, spiegabile con la natura sanzionatoria della responsabilità in materia.

*Profili
processuali*

Sul piano processuale, è pacifico che il creditore-danneggiato, al fine di vedersi risarcito il pregiudizio subito, può citare in giudizio anche uno dei singoli concorrenti, persino colui

il cui apporto sia stato di minime proporzioni, non determinando la solidarietà un litisconsorzio necessario *ex art. 102 c.p.c.*

4.4.2.1. *Il regresso*

Venendo rapidamente al regresso disciplinato dal comma 2 dell'art. 2055 c.c., esso, riecheggiando il comma 1, dell'art. 1227, parametrizza il riparto interno in funzione della gravità della colpa e della rilevanza effettuale del contributo.

L'azione di regresso ha come oggetto la determinazione delle quote di responsabilità. Essa è proponibile anche in via preventiva e, quindi, non presuppone il giudicato in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla vittima.

La regola sancita dall'art. 2055, comma 2, c.c. diverge da quella plasmata dall'art. 1298 c.c. (v. Sez. I, Cap. II, § 9.1.) in quanto non aderisce ad una ripartizione *pro quota* ma si impernia sui rammentati parametri della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze. Ne deriva che in questa fase riemergono i profili, irrilevanti ai fini del comma 1, della rilevanza eziologica del singolo contributo, della sua ascrivibilità a dolo o colpa, della graduazione interna del dolo o della colpa.

Rapporti con l'art. 1298 c.c.

Se l'indagine rivolta in concreto ad accertare le singole colpe approda a risultati dubbi, tali da non consentire di stabilire neppure approssimativamente il grado di incidenza delle singole responsabilità, tutte le condotte concorrenti debbono essere considerate concause dell'evento e le singole colpe dei corresponsabili del fatto si presumono eguali, ai sensi dell'art. 2055, ultimo comma, c.c. in applicazione del principio di equivalenza delle cause. Si è puntualizzato che il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di *dubbio oggettivo e reale*, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità.

Presunzione di eguaglianza delle colpe

Il parametro della colpa non può ovviamente rilevare ove i titoli prescindano dalla colpa, come nel caso della responsabilità oggettiva.

Responsabilità oggettiva

In tal caso rileverà il solo dato eziologico; in mancanza di discriminanti causali si applicherà la regola residuale di equiparazione dei contributi. Secondo una tesi minoritaria, che non giunge peraltro ad approdi pratici molto differenti, in tali casi sarebbe messa in non cale la disciplina dell'art. 2055, comma 2 e 3, c.c. che presuppone la colpa, e si applicherebbe la disciplina generale dettata dagli artt. 1298 e 1299 c.c.

La disciplina di cui all'art. 2055, comma 2 e 3, c.c., è derogabile con clausole convenzionali ai fini della sola ripartizione interna del peso del debito.

Derogabilità

In alternativa al regresso il debitore che abbia adempiuto può valersi della surrogazione legale *ex art. 1203, n. 3, c.c.*

Surrogazione

4.4.3. *Le concause naturali*

Le considerazioni fin qui svolte rendono a questo punto chiara la posizione dominante in tema di concause naturali.

La tesi prevalente, la quale reputa l'art. 1227, comma 1, c.c. un'eccezione alla regola generale dell'addebitabilità ad ogni artefice di un contributo causale dell'intera responsabilità per i danni cagionati, porta con sé il corollario dell'irrelevanza dei fattori naturali concausali che non assurgano al rango di caso fortuito capace di spezzare il nesso eziologico.

Tesi dell'irrelevanza Ne deriva un'alternativa secca: o la causa naturale è talmente assorbente da far degradare il contributo umano a mera occasione; ovvero ha una rilevanza concausale significativa ma non esaustiva, in guisa da addossare sull'autore del contributo umano l'intera responsabilità anche ove detto apporto sia causalmente (anche assai) meno significativo di quello naturale.

In altri termini, un concorso di fattori causali, rilevante ai fini della perimetrazione proporzionale del danno addebitabile, è possibile solo per il concorso del danneggiato ovvero, e solo ai fini del riparto interno, per il concorso di più danneggiati. Mai nel caso di concause naturali. E ciò per quell'esigenza di riparazione della vittima che porta a tutelare il danneggiato a discapito del danneggiante in omaggio al brocardo "*qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*".

Tesi opposta A diverso approdo conduce una tesi minoritaria la quale ricava dall'art. 1227, comma 1, c.c. letto alla luce del secondo comma dell'art. 2055 c.c., una diversa regola di rilevanza causale proporzionale al contributo, ossia di rapporto tra danno e intensità del contributo eziologico; regola estensibile, per identità di *ratio*, anche alla non codificata ipotesi della concausa naturale.

Cass. 16 gennaio 2009, n. 975 Su tali posizioni sembra attestarsi una recente decisione della Cassazione (16 gennaio 2009, n. 975) che ha opinato che in caso di incertezza circa l'incidenza (esclusiva o concausale) di uno stato patologico pregresso della vittima (la concausa naturale) sulla determinazione dell'evento dannoso, il giudice del merito possa procedere, eventualmente anche in via equitativa, ad identificare la parte di danno rapportabile alla patologia preesistente, proporzionalmente ridimensionando l'esposizione risarcitoria del debitore. Questa seconda parte della pronuncia contrasta con l'orientamento da sempre seguito dalla Suprema Corte secondo cui, come visto, una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Cass. 21 luglio 2011, n. 15991 La posizione espressa dalla pronuncia del 2009 è stata, tuttavia, rivisitata dalla successiva giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 21 luglio 2011, n. 15991) che, conformemente all'orientamento tradizionale, ha opinato come la presenza di cause naturali, in teoria idonee ad escludere la causalità materiale, conduce ad un interrogativo che non può essere risolto in via equitativa, ovvero tramite il ricorso ad un modello di responsabilità proporzionale, bensì deve trovare risposta nel solo senso della sua sussistenza/insussistenza. Ne consegue, pertanto, che laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato, e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale, ci saranno due sole alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole.

Cass. 3893/16

Con una recente pronuncia (29 febbraio 2016, n. 3893) la Suprema Corte è ritornata ad occuparsi del concorso tra causalità umana e cause naturali, ponendosi, apparentemente, nel solco della precedente pronuncia del 2011, ma con una significativa correzione di rotta sul piano dei principi.

Infatti, dopo aver ribadito «la validità del principio causale puro (c.d. “*all or nothing*”))», la Corte affronta la questione della «limitazione dell’ammontare dovuto dal debitore/danneggiante» in «considerazione del pregresso stato patologico del creditore/danneggiato» ed osserva come «dovendo la relazione materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa essere correttamente qualificata come nesso di causalità (non già meramente materiale bensì) giuridica, quantomeno in ragione dell’essere essa rilevante per il diritto..., il diverso ed autonomo (successivo) momento della determinazione del risarcimento dovuto attiene in realtà propriamente non già al piano della “causalità giuridica” bensì a quello dei criteri di delimitazione dell’ambito del danno risarcibile, come risulta confermato (anche) dalla segnalata interpretazione che riceve l’art. 1223 c.c. Tale norma non pone infatti una regola in tema di nesso di causalità ma si risolve nell’indicazione di un mero criterio (da utilizzarsi unitamente a quelli posti agli artt. 1225, 1226, 1227 e 2056 c.c.) di delimitazione dell’ambito del danno risarcibile (cfr. già Cass., 15 ottobre 1999, n. 11629) causalmente ascritto alla (“cagionato” dalla) condotta qualificata dalla colpa (o dal dolo) del soggetto responsabile, non essendovi necessariamente coincidenza tra danno arrecato e danno risarcibile». La Corte sottrae dunque la questione risarcitoria alla sfera della dimensione causale (causalità c.d. «giuridica») e la riconduce nell’alveo dei tradizionali criteri normativi di delimitazione del danno risarcibile. In questo quadro – osserva la Corte – «alla riduzione dell’ammontare risarcitorio può invero pervenirsi non già sempre e comunque in termini di automatica percentuale corrispondenza ad “operazioni di apporzionamento/frazionamento” del nesso di causalità (come discenderebbe dall’accoglimento del suindicato c.d. criterio equitativo proporzionale del nesso di causalità), bensì se del caso, in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta, sul piano della equitativa valutazione del danno ex art. 1226 c.c.».

5. Le cause di giustificazione

Si è già osservato nel primo capitolo che la responsabilità civile sorge ogniqualvolta il fatto illecito cagiona un danno ingiusto, intendendosi per tale quello *non jure*, prodotto in assenza di una causa di giustificazione, e *contra jus*, lesivo di un interesse meritevole di tutela. L’analisi del danno *non jure* implica l’assenza delle c.d. cause di giustificazione, generalmente definite come quelle circostanze in presenza delle quali comportamenti, astrattamente configurabili come illeciti, vengono giustificati dall’ordinamento.

Tale giustificazione è il risultato del preventivo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, in esito al quale si ritiene maggiormente meritevole di tutela l’interesse del danneggiato ad andare esente da responsabilità rispetto a quello della vittima di vedersi risarcito il danno. Il Codice non regola, diversamente da quanto avviene in ambito penale, una serie determinata di cause di giustificazioni, limitandosi a disciplinare, peraltro in modo scarno, la legittima difesa, art. 2044 c.c., e lo stato di necessità, art. 2045 c.c.

Prima di esaminare le scriminanti codificate va specificato che anche nell’illecito aquiliano va riconosciuta la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto per diritti disponibili (in tal caso il danno non è ingiusto) così come dell’eserci-

Cause di giustificazione e ingiustizia del danno

Panoramica sulle cause di giustificazione

zio del diritto (da interpretare, in una logica di atipicità che fa il paio con la clausola del danno ingiusto, facendo riferimento alla scelta complessiva dell'ordinamento, anche nei suoi principi generali, di autorizzare una certa condotta). L'esercizio del diritto, e soprattutto il rispetto dei suoi limiti funzionali, assume poi un ruolo cardinale nel giudizio di ingiustizia del danno di cui si è detto nel Cap. I, § 7.2.

Profili di prova

Va soggiunto che la ricorrenza di una causa di giustificazione, costituendo questa un elemento negativo dell'illecito (in sua presenza il danno non è ingiusto), va provata o almeno allegata nei suoi elementi essenziali da chi la invoca per sottrarsi a responsabilità.

5.1. Legittima difesa

Fondamento La legittima difesa trova il suo fondamento nell'esigenza sociale di consentire al privato di autodifendersi, di reagire ad un'offesa ingiusta, ogniqualvolta non sia possibile un tempestivo intervento degli organi dello Stato a ciò preposti.

La legittima difesa viene, quindi, ricondotta nell'alveo delle cause oggettive di giustificazione del fatto illecito; l'ordinamento, autorizzando in capo al soggetto la reazione per tutelare un proprio diritto, considera lecito l'atto con la conseguenza che il danno prodotto dalla vittima, proprio perché questa ha agito in conformità all'ordinamento (ha agito *iure*), non potrà essere qualificato come ingiusto e come tale non determinerà il sorgere della responsabilità in capo alla vittima/danneggiante.

Limiti La deroga ai principi generali dell'ordinamento, primo tra tutti quello che vieta al cittadino di farsi giustizia da sé, spiega le penetranti limitazioni cui soggiace la legittima difesa, i cui presupposti sono desumibili dall'art. 52 c.p.

Elemento indefettibile della scriminante in questione è l'aggressione di un interesse meritevole di tutela della vittima o di un terzo.

La difesa è legittima quando sia diretta a reprimere un'aggressione ingiusta.

Affinché possa operare è necessario che l'attacco altrui si concretizzi in un fatto illecito, ossia in un comportamento diretto a cagionare un'offesa obiettivamente ingiusta, con la conseguenza che se l'attacco è posto in essere nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere, non essendo l'offesa contrastante con i principi dell'ordinamento (*rectius* obiettivamente ingiusta), la vittima non andrà esente da responsabilità.

Aggressione: diritto tutelato

Sebbene, la norma parli di reazione posta in essere a tutela di un proprio od altrui diritto, opinione comune è che l'aggressione possa avere ad oggetto non solo un diritto relativo alla persona (limite questo rimasto solo per lo stato di necessità), ma anche un diritto avente natura patrimoniale. Dall'aggressione deve derivare poi un pericolo inevitabile ed attuale di un danno ingiusto, essendo tale quello che deriva da una minaccia che non consente una diversa reazione.

Pericolo attuale ed inevitabile

La legittima difesa, pertanto, non potrà essere invocata quando il pericolo si sia già concretizzato, ovvero sia solo futuro o potenziale, potendo, infatti, in tali casi la vittima porre in essere quei mezzi di tutela che all'uopo risultino meno offensivi.

Del pari si ritiene che il pericolo non debba essere volontariamente causato. Invero, se fine ultimo della difesa è quello di prevenire l'insorgenza di un danno ingiusto da altri creato, la volontaria realizzazione della situazione di pericolo fa